



# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

°Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it  
C.F. e P.IVA 00886000173

Castel Mella, 27/12/2018

**OGGETTO: ORDINANZA N. 75/2018 FINALIZZATA ALL'IMPOSIZIONE DI ALCUNI LIMITI ALL'UTILIZZO DEI SUOLI AGRICOLI DEL TERRITORIO COMUNALE LOCALIZZATI NELLA ZONA POSTA AD EST DEL FIUME MELLA, A NORD E A SUD DELLA VIA CADUTI DEL LAVORO E AD OVEST DI VIA QUINZANO PER PRESENZA PCB E METALLI PESANTI. PERIODO 01 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019**

## IL VICE SINDACO

Premesso che:

- L'ASL in data 12/06/2005 prot.0141686 comunicava l'interessamento di parti del territorio comunale da composti organo-clorurati e metalli pesanti in relazione alle aree poste a est del fiume Mella, a nord della Via Caduti del Lavoro e ad ovest della Via Quinzano;
- In data 04/11/2005 prot.13207 veniva emessa l'ordinanza sindacale n.38 avente ad oggetto il divieto di consumo di prodotti orticoli, carni avicole e uova prodotte da soggetti allevati liberi nella zona individuata posta a est del fiume Mella, a nord della Via Caduti del Lavoro e ad ovest della Via Quinzano;
- L'ASL in data 12/06/2007 prot.0084291 comunicava i risultati della caratterizzazione delle rogge nel Comune di Castel Mella con la richiesta di estendere i provvedimenti di tutela della salute dei residenti;
- In data 20/06/2007 prot.7075 veniva emessa l'ordinanza sindacale n.33, ad integrazione dell'ordinanza sopra citata, avente ad oggetto il divieto di consumo di prodotti orticoli, carni avicole e uova prodotte da soggetti allevati liberi nella zona individuata posta a est del fiume Mella, a sud della Via Caduti del Lavoro e ad ovest della Via Quinzano;
- Visto il Decreto dirigenziale del Ministero dell'Ambiente in data 10/12/2007 concernere il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza dei servizi relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Brescia-Caffaro";

Verificato che l'ARPA, a far data dal 15/11/2013, ha iniziato una campagna di campionamento dei terreni agricoli interessati dalla contaminazione suddetta e volta all'individuazione dei valori di fondo antropico per i parametri PCB e diossine;

Alla luce dei risultati degli esiti analitici della campagna di campionamento 2013-2014 comunicati dall'ARPA nella riunione tenutasi in data 03/06/2014 e 16/06/2014 dal quale si evince la contaminazione dei terreni analizzati con metalli pesanti, PCB e diossine;

Viste le ordinanze n.28 del 01/08/2014, n.3 del 09/01/2015, n.44 del 13/07/2015, n.72 del 30/12/2015, n.37 del 30/06/2016, n.68 del 30/12/2016, n.16 del 29/06/2017, n. 47 del 27/12/2017, n. 39 del 29/06/2018 con le quali sono stati imposti limiti all'utilizzo del territorio comunale dei **SUOLI AGRICOLI LOCALIZZATI**

**NELLA ZONA POSTA AD EST DEL FIUME MELLA, A NORD E A SUD DELLA VIA CADUTI DEL LAVORO E AD OVEST DI VIA QUINZANO PER PRESENZA PCB E METALLI PESANTI:**

Verificato che:

- che con nota in data 26 ottobre 2015 prot. n. 146843/15, fatta pervenire al Comune di Brescia, l'ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia ha comunicato quanto segue: *"A completamento del progetto "indagini integrative e attualizzazione delle conoscenze per la bonifica dell'area Caffaro", realizzato da questo Dipartimento in attuazione all'accordo stipulato tra Regione Lombardia e questa Agenzia il 15 ottobre 2013, con la presente nota si trasmettono i risultati delle indagini condotte nel 2015 sulle aree agricole situate a sud del Sito d'Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro";*
- che con nota in data 21 dicembre 2015 prot. n. 182058/15, fatta pervenire al Comune di Brescia, l'ASL di Brescia ha comunicato quanto segue: *"(...) persistendo le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si propone la proroga dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, prot. 0087013 del 29.06.2015, contenente alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e del sito inquinato di interesse nazionale 'Brescia-Caffaro', con l'inserimento delle modifiche già concordate con codesto Settore e scaturite dai risultati dello studio sperimentale che ASL ha condotto negli anni 2014-2015 sul trattamento degli inquinanti dai suoli del SIN ai vegetali".*
- che con verbale dell'incontro avvenuto presso la sede di Brescia della Regione Lombardia in data 18.12.2015 *"Tavolo tecnico aree agricole"* prot. n.184143 del 23.12.2015 del Comune di Brescia *"viene ridisegnato il perimetro di applicabilità dell'ordinanza stessa, escludendo le aree che sono risultate non contaminate tra il fiume Mella e via Castagna ed estendendo l'applicabilità alle aree ad est limitrofe al Villaggio Sereno già sottoposte a verifica da parte di ARPA".*

Viste:

- l'ordinanza prot.151849 del 29/12/2014 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 1 gennaio 2015 – 30 Giugno 2015;
- l'ordinanza prot.87013 del 29/06/2015 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 1 luglio 2015 – 31 dicembre 2015;
- l'ordinanza prot.185982 del 29/12/2015 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 1 gennaio 2016 – 30 giugno 2016;
- l'ordinanza prot.0103853 del 01/07/2016 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 1 luglio 2016 – 31 dicembre 2016;
- l'ordinanza prot.205443 del 23/12/2016 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2017 – 30 giugno 2017;
- l'ordinanza prot.111811 del 30/06/2017 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 luglio 2017 – 31 dicembre 2017;

- l'ordinanza prot.222335 del 27/12/2017 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2018 – 30 giugno 2018;
- l'ordinanza prot. 126168 del 29/06/2017 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 luglio 2018 – 31 dicembre 2018

Viste le analogie territoriali con il Comune di Brescia in merito alla contaminazione da PCB e metalli pesanti presente fuori dal sito nazionale Caffaro che evidenziano l'opportunità di assumere e prorogare la precedente ordinanza n. 39/2018;

Considerato che con nota in data 21/12/2018 prot. n. 130253, l'ATS, sulla base dei risultati emersi dalle sperimentazioni, ha proposto la modifica dell'ordinanza sindacale in essere per granella di orzo e grano ad uso zootecnico, sollevando dall'obbligo delle analisi ciascun coltivatore prima della vendita e del consumo del prodotto, concedendo inoltre la possibilità di coltivare verza e pomodori negli orti ricadenti nell'ambito di efficacia dell'ordinanza.

Persistendo le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si definiscono alcuni limiti all'utilizzo dei suoli agricoli oggetto dell'indagine Arpa interessati da fenomeni di contaminazione, modificando i contenuti delle nove ordinanze poco sopra richiamate e prorogando l'ordinanza n. 39/2018;

Visto il D.Lgs 03/04/2006 n.152;

Visto l'art.50 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267 nonché l'art.32 comma 3 della Legge 833/78;

## DISPONE

che dal **01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019**, fatta salva eventuale motivata variazione che intervenga antecedentemente alla data di scadenza del presente provvedimento, nei suoli agricoli posti ad est del fiume Mella, a nord e a sud della Via Caduti del Lavoro e ad ovest di Via Quinzano ed identificati nell'allegata planimetria (All. 2), oggetto di indagine da parte dell'Arpa nella campagna di campionamento 2013-2014:

- Il divieto di utilizzo del terreno, intendendo con questo l'aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti;
- Il divieto di asportazione e scavo di terreno dalla zona;
- Il divieto di utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nella zona **ad esclusione dell'uso irriguo per coltivazioni in deroga con le prescrizioni di cui all'allegato 1;**
- Il divieto di curagione dell'alveo dei fossati **ad esclusione delle operazioni accessorie nelle pratiche di coltivazione in deroga, in conformità con i disposti dell'allegato 1;**
- Il divieto di pesca nelle rogge;
- Il divieto di allevamento in spazi aperti di animali da cortile destinati direttamente all'alimentazione umana (polli, conigli ed altri animali non allevati in stia o comunque nutriti con alimenti zootecnici prodotti nella zona medesima) o indirettamente (uova);

- Il divieto di pascolo di animali, incluso le sponde del fiume Mella;
- Il divieto di coltivazione di ortaggi destinati direttamente all'alimentazione umana ad esclusione di verza e pomodoro, essenze vegetali risultate indenni da contaminazione negli studi sperimentali riguardanti la coltivazione di ortaggi su terreno contaminato, svolti da ATS con collaborazione di ERSAF;
- Il divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere;
- Il divieto nelle aree agricole di raccolta del materiale vegetale derivante dalle attività di sfalcio e/o trinciatura dei campi;
- Il divieto di coltivazione di vegetali destinati alla zootecnia (fieno). Nelle aree in esame potrà essere consentita la coltivazione di frumento, triticale, mais, orzo, sorgo ed in genere graminacee per la produzione di granella e di trinciato nonché soia e girasole per la produzione di sola granella, alle seguenti condizioni e previa istanza di deroga al Comune di Castel Mella:
  1. Il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione ed infine delle operazioni di raccolta dovrà essere rispettoso di quanto stabilito in provincia nella conferenza di servizi del 08/10/2007 sulle migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato;
  2. La raccolta dovrà essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico o umano (granella o fusto trinciato) per la quale il Comune di Castel Mella ha concesso la deroga, sottoponendo sul posto ad aratura le rimanenti porzioni di vegetale, o avviando le stesse ad incenerimento; la raccolta delle porzioni di pianta non destinate ad uso alimentare o zootecnico, ma alla produzione di biogas o all'uso di lettiera, deve essere comunque autorizzata dalla specifica deroga;
  3. Al momento della maturazione dovrà essere raccolta la sola granella, mentre le rimanenti parti della pianta, non arabili sul posto, dovranno essere avviate all'incenerimento;
  4. Prima di qualsiasi uso alimentare, diretto ed indiretto e non alimentare, biogas e lettiera, i prodotti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica con ricerca della tossicità equivalente di PCB, PCDD/F, volta a confermare l'assenza di contaminazione e l'idoneità alla destinazione prevista del prodotto raccolto, con la ricerca di tutti i contaminanti ritenuti da ATS di potenziale rischio sanitario riscontrati da ARPA sui mappali di ciascuna coltura. Fa eccezione a questo obbligo la granella di mais ed il trinciato di mais ad uso alimentare zootecnico, granella di grano e granella di orzo ad uso zootecnico, poiché dai numerosi dati raccolti in un apposito studio dall'ATS, con utilizzo delle migliori pratiche agrotecniche, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 parte integrante della concessione di deroga, e sanitarie, nelle aree con il suolo contaminato, questi prodotti sono risultati sempre indenni da contaminazione, anche quando coltivati su terreni fortemente contaminati da POPs;
  5. Gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati ed adottare le conseguenti misure di protezione individuale;

6. Il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti;

Quanto sopra sarà esplicitato nella concessione della deroga rilasciata.

Tutti i divieti di cui sopra potranno essere derogati dal Comune su motivata richiesta degli interessati con provvedimento specifico che riporti, in allegato, il parere rilasciato dagli Enti competenti, secondo quanto sopra precisato. La richiesta di deroga verrà inoltrata dal Comune all'Arpa e/o all'ATS per il parere di competenza, i quali potranno avvalersi di un supporto tecnico di ERSAF per gli aspetti agronomici e forestali, fatte salve le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le aree comprese nel sito inquinato di interesse nazionale Brescia-Caffaro, in quanto aree sottoposte ad attività di monitoraggio da parte dello stesso Ministero, al fine di consentire interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

### DEMANDA

alla Polizia Locale del Comune di Castel Mella, alle Forze dell'Ordine, all'Arpa – Dipartimento di Brescia e all'ATS di Brescia, il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze;

### AVVERTE

che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art.650 del Codice Penale "Inosservanza di provvedimenti dell'Autorità" e che il Comune potrà adottare d'ufficio ed a spese dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti;

### INFORMA

che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia - entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

### DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Brescia, all'ARPA – Dipartimento di Brescia – all'ATS di Brescia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale del Comune di Castel Mella.

IL VICESINDACO

Tiziana Ippolito



*Tiziana Ippolito*

Seguono: allegato 1; allegato 2



# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 e-mail: protocollo@comune.castelmella.bs.it  
C.F. e P.IVA 00886000173

## ALLEGATO 1)

*Dicembre 2015, Aggiornamento normativo ed integrazioni al documento:*

### **“Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato”**

A cura di ASL Brescia Dr. Sergio Carasi  
(allegato tecnico al verbale della Conferenza dei Servizi dell'8.10.2007)

#### **AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

Sulla scorta della relazione agronomica, stesa dai rappresentanti dell'Assessorato Agricoltura della A. Provinciale di Brescia su mandato della Conferenza dei servizi del 14.09.07, si evidenzia, preliminarmente, che lo scopo delle misure contenute nel presente documento è la tutela della salute dei cittadini e degli addetti che possono essere esposti alle azioni di sostanze organo-clorurate presenti nel terreno a seguito della contaminazione dei sedimenti delle rogge trasportate dall'irrigazione nei campi stessi.

Le misure proposte sono finalizzate alla tutela diretta, che limita l'esposizione per inalazione a contatto, ed a quella indiretta, volta invece a contenere l'esposizione per ingestione di alimenti contaminanti.

Si prende così in esame l'intero ciclo produttivo agronomico usualmente adottato nei terreni contaminati, rilevando come l'attività di coltivazione nell'azienda agricola si possa generalmente suddividere nelle tre fasi che di seguito si dettagliano:

#### **1) Preparazione del terreno.**

È l'insieme delle operazioni di aratura, effettuata mediante aratro con rivolgimento del terreno in solchi, di sgrossatura del suolo con coltivatore a rullo e di affinamento con erpice rotante o fresa, tutte operazioni queste condotte con l'ausilio del trattore. In questa fase si inserisce anche la distribuzione del refluo zootecnico con carro-botte e trattore prima dell'aratura o interrimento.

#### **2) Semina e crescita.**

È l'insieme della semina con seminatrice meccanica e pneumatica e le operazioni di concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione, tutte con l'ausilio di trattore.

#### **3) Raccolta.**

La raccolta comprende differenti operazioni in rapporto alle diverse specie coltivate.

Nel caso delle colture da fieno, essa comprende le operazioni di raccolta, mediante taglio a circa 2-3 cm dal terreno della pianta, ed il successivo rivoltamento per essiccazione, "andanatura" e formazione dei "balloni".

Nel caso di grano, orzo e soia, il taglio della pianta è effettuato a circa 10 cm dal suolo dalla mietitrebbiatrice con successiva sgranatura, raccolta della granella nel cassone ed emissione posteriore della paglia in andane, raccolta per la formazione dei "balloni" per grano e orzo.

Nel caso del mais si può assistere:

- alla raccolta e formazione dell'insilato di mais con relativa commercializzazione o stoccaggio in trincea aziendale per l'alimentazione del bestiame attraverso il taglio della pianta a circa 30-40- cm dal suolo, sua trinciatura e scarico diretto sul carro agricolo.
- alla produzione di pastone di spiga mediante trinciatura della spiga ottenuta facendo scorrere la pianta dall'altezza di circa 50-60 cm entro rotori "controrotanti" che spingono la pianta verso terra staccando la spiga dalla pianta stessa con le proprie brattee e alcune porzioni di foglie, successiva trinciatura e carico su carro, per la successiva commercializzazione o stoccaggio in azienda per l'alimentazione del bestiame.



# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 e-mail: protocollo@comune.castelmella.bs.it  
C.F. e P.IVA 00886000173

- Alla produzione di granella di mais mediante trebbiatura della spiga ottenuta facendo scorrere la pianta dall'altezza di circa 50-60 cm entro rotori "controrotanti" che spingono la pianta verso terra staccando la spiga con le brattee e alcune porzioni di foglie, con sgranatura delle porzioni di pianta e della spiga, separazione della granella nel cassone ed emissione posteriore di brattee, tutolo e porzioni di foglie, la granella è successivamente commercializzata od immagazzinata in azienda "verde" oppure essiccata.

Nel caso di queste ultime tipologie di raccolta, pastone di spiga o granella, residuano sul terreno gli stocchi di mais che solitamente sono prima sminuzzati con taglio a 2-3 cm della pianta da terra e poi interrati con aratura oppure andanti ed imballati per l'impiego nella formazione dei lettimi.

Tutte le operazioni della raccolta sono eseguite con macchine conto terzi o aziendali trainate da trattori ad esclusione delle semoventi.

Qualunque sia la tipologia di raccolta adottata, la parte radicale della pianta è interessata unicamente dalla sola aratura e preparazione del terreno per la semina dal momento che, per il resto, la pianta è raccolta tutta o in parte in funzione della specifica destinazione per l'alimentazione zootecnica.

Ultimamente, si rammenta, si stanno sperimentando anche le coltivazioni non destinate all'alimentazione, ma alla produzione di "bio-masse", granelle coltivate per l'estrazione di olio combustibile.

Si specifica che s'intende per:

<b>Andanatura:</b>	raccolta e accumulo della pianta intera o sminuzzata, in file.
<b>Balloni:</b>	raccolta delle file in balle rotonde.
<b>Brattee:</b>	foglie modificate che ricoprono la spiga di mais.
<b>Coltivatore:</b>	attrezzo con punte ricurve che incidono il terreno.
<b>Erpice rotante:</b>	attrezzo con rotori e denti verticali.
<b>Fresa:</b>	attrezzo con rotori e zappe orizzontali.
<b>Granella:</b>	semi della pianta.
<b>Insilato di mais:</b>	pianta trinciata all'altezza di 30-40 cm da terra.
<b>Lettimi</b>	paglia di grano di mais essiccati in campo e in balle rotonde utilizzate come lettiera per l'allevamento degli animali.
<b>Parte radicale:</b>	porzione vegetale contenuta nel terreno (nel caso del mais essa comprende anche alcune radici avventizie dei primi nodi della pianta).
<b>Pastone di spiga:</b>	tutolo, granella, brattee e porzioni di foglie trinciate.
<b>Pianta:</b>	porzione vegetale che emerge dal terreno.
<b>Rullo:</b>	cilindro orizzontale che comprime il terreno.
<b>Sarchiatura:</b>	distribuzione del concime con leggero interrimento.
<b>Seminatrice meccanica:</b>	attrezzo che interra il seme a file per gravità.
<b>Seminatrice pneumatica:</b>	attrezzo che interra il seme a file in modo calibrato pneumaticamente.
<b>Spiga:</b>	infiorescenza della pianta con tutti i semi prodotti.
<b>Stocchi:</b>	intera pianta di mais, ma generalmente la parte trebbiata con asportazione della spiga.
<b>Tutolo:</b>	asse centrale della spiga.

Sulla scorta di questa relazione si evidenzia quanto segue:

- **Dal punto di vista della tutela della salute degli addetti**, rientrando tutte le lavorazioni di che trattasi nel campo di applicazione del **D.lgs 81/2008 e s.m.**, ogni Azienda dovrà, preliminarmente, nell'ambito della obbligatoria stima dei rischi per la salute degli addetti, valutare anche il rischio di inalazione e contatto con polveri contaminate, in rapporto alla tipologia dei mezzi impiegati, lasciando preferibilmente l'adozione dei presidi di protezione individuale quale misura di riserva rispetto all'impiego di mezzi agricoli muniti di cabina climatizzata. In ogni caso, si tiene a rilevare come il rischio di che trattasi debba essere oggetto, oltre che di valutazione, anche di informazione compiuta dagli addetti.



# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

\*Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 e-mail: protocollo@comune.castelmella.bs.it

C.F. e P.IVA 00886000173

- **Dal punto di vista della protezione della popolazione**, al fine del contenimento delle immissioni in aria di polveri potenzialmente contaminate, si reputa opportuno suggerire le seguenti misure, efficaci tra l'altro nel contenimento dell'esposizione degli addetti:

- Sospensione delle operazioni agricole in caso di vento;
- Spandimento dei liquami zootecnici immediatamente prima dell'aratura.

Si ritiene che le operazioni di semina e sarchiatura non diano luogo di emissioni in atmosfera significative dal punto di vista della salute pubblica, mentre si ritiene che le polveri della trebbiatura siano costituite, fondamentalmente, da particelle derivanti dalle piante trattate e non dal suolo. In ogni caso per la problematica in argomento, si raccomanda la predisposizione di uno studio modellistico sulle emissioni in atmosfera con calcolo previsionale delle ricadute.

- **Dal punto di vista della protezione della popolazione dal consumo diretto o indiretto di alimenti contaminati**, la commissione, sulla scorta delle indicazioni derivanti dall'esito delle analisi fin qui condotte e della relazione agronomica predisposta, ritiene opportuno raccomandare:

- Taglio della pianta di mais a circa 50 cm di altezza dal suolo per la formazione di insilato;
- Ulteriori analisi sulla pianta di mais in campo;
- Ulteriori analisi sul mais tagliato non manualmente ed insilato;
- Analisi sul pastone di spiga;
- Taglio del grano eventuale ad almeno 15 cm dal suolo;
- Abbandono della coltivazione del fieno ad uso zootecnico.

## **INTEGRAZIONI.**

In riferimento agli incontri tra gli Enti interessati, presso la Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia del 11.03.2015, 15.04.2015, 08.05.2015 e 06.11.2015, si dispone che l'utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nelle aree di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sindacale e la curagione dell'alveo possa essere consentito per le coltivazioni in deroga con le seguenti prescrizioni:

- 1) **Irrigazione con pompe idrovore:** si raccomanda l'utilizzo di strumenti di protezione/isolamento dai sedimenti, in modo che questi non vengano risucchiati.
- 2) **Utilizzo acqua dai canali:** si ribadisce il divieto di attingere acqua dai canali principali, mentre è possibile l'utilizzo dei vasi secondari.
- 3) **Curagione dell'alveo dei fossati:** si consente al curagione dei fossati purché gli interventi da porre in atto siano limitati al solo taglio di ramaglie e materiale vegetale da trattare come rifiuto ai sensi del D.lgs 152/2006, senza asportazione di sedimenti e tutte le operazioni dovranno avvenire in conformità di quanto stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m. per la tutela della salute dei lavoratori.

# ALLEGATO 2)

